



ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI STATUTO

CAPO 1°

Costituzione, scopi, sede, durata

ART. 1

E' costituita in San Giorgio di Piano (BO), Interporto di Bologna una Associazione fra autotrasportatori, corrieri, spedizionieri ed ausiliari del traffico denominata A.B.S.E.A. (Associazione Bolognese Spedizionieri e Autotrasportatori) per la tutela degli interessi comuni di carattere economico, tecnico, legislativo, fiscale e sindacale.

ART. 2

Agli effetti del presente Statuto, vengono considerati:

"Autotrasportatori", le aziende che esercitano l'attività di trasporto merci a carico completo per conto di terzi, a mezzo di autoveicoli propri o di terzi;

"Corrieri", le aziende che svolgono trasporti in conto di terzi di merci a collettame, assumendo anche spedizioni da svolgere sia con autocarri propri che con altri vettori;

"Spedizionieri", le aziende che assumono spedizioni di merci in nome proprio e per conto del mandante;

"Ausiliari del traffico":

le aziende che svolgono attività di trasporto persone;

le aziende che svolgono attività inerenti le tre sopra descritte o che comunque operano nel settore del traffico merci, come ausilio, appoggio o perfezionamento dei trasporti e spedizioni, ivi comprese le aziende che svolgono servizi di movimentazione, magazzinaggio, deposito e attività logistiche nonché le aziende di smaltimento, stoccaggio e trasporto rifiuti.

ART. 3

L'A.B.S.E.A. ha carattere apolitico, non ha scopo di lucro e si inquadra fra le libere associazioni di categoria.

Ad essa, per la tutela degli interessi comuni di cui all'art. 1, sono attribuiti i seguenti fini:

tutelare e rappresentare le categorie ed aziende associate in Italia ed all'estero;

svolgere nel campo economico, tecnico, fiscale e sindacale tutte le attività necessarie a creare le migliori condizioni di esercizio di sviluppo delle categorie e delle aziende per le quali è costituita, anche attraverso l'espletamento di specifici servizi a loro favore;

promuovere ed effettuare la collaborazione fra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria; promuovere la costituzione di associazioni regionali analoghe e aderire alle Federazioni nazionali di categorie e a confederazioni imprenditoriali;

procedere alla stipulazione di contratti e regolamenti di rapporto di lavoro interessanti le categorie e le aziende associate, collaborando anche a tutte quelle iniziative che possono portare un reale contributo al miglioramento tecnico professionale dei prestatori d'opera, anche promuovendo corsi di formazione professionale, seminari, convegni e conferenze;

dare impulso al rinnovamento del patrimonio nazionale dei mezzi di trasporto anche mediante accordi con le aziende costruttrici;

svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra le aziende o le categorie associate;

raccogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l'attività delle categorie associate, compresa l'edizione di periodici per la divulgazione di informazioni di interesse degli associati;

procedere alla nomina dei rappresentanti di categoria in tutti quegli Enti o Uffici pubblici e parastatali, nei quali fosse richiesta una rappresentanza di categoria.

La presente elencazione è puramente indicativa e non limitativa.

ART. 4

L'A.B.S.E.A. ha sede in San Giorgio di Piano (BO), Interporto di Bologna.

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31.12.2050 e potrà essere interrotta prima di tale termine su delibera di Assemblea straordinaria apposita, nei modi e nei termini di legge. Avvenendo lo scioglimento dell'Associazione, in qualunque tempo e per qualunque causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone in pari tempo le attribuzioni ed i compensi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3-comma 190 della legge n° 662 del 23.12.96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO 2°

Soci

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutti gli autotrasportatori, spedizionieri, corrieri ed ausiliari del traffico che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 e che esercitino legalmente la propria attività; possono altresì far parte dell'Associazione le aziende collegate od associate ad imprese esercenti le attività indicate all'art. 2 del presente Statuto.

Possono aderire all'A.B.S.E.A. altre Associazioni, Gruppi, Enti od imprese che inquadrino aziende aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 2.

Possono altresì aderire all'A.B.S.E.A. Associazioni, Gruppi, Enti od imprese che dichiarino di condividere gli scopi e lo spirito del presente statuto.

La domanda di ammissione a socio deve essere redatta compilando in ogni sua parte l'apposito modulo di adesione predisposto dall'Associazione.

Le domande dei Gruppi, Enti o Associazioni che volessero aderire all'A.B.S.E.A., devono contenere: nome, ragione sociale e sede del Gruppo, Ente o Associazione, codice fiscale, nome e cognome dei suoi rappresentanti legali, indicazione delle aziende aderenti e copia dello statuto sociale.

Sull'accettazione della domanda di associazione per le aziende o della domanda di adesione per i gruppi, enti o associazioni, decide il Comitato Direttivo dell'A.B.S.E.A..

La domanda di associazione è accolta se non viene espresso parere negativo entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.

Relativamente ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato Direttivo delibererà l'eventuale adesione all'Associazione anche dei soci degli organismi richiedenti.

Contro la deliberazione che rifiuti l'ammissione il richiedente può proporre ricorso al Presidente dell'Associazione il quale esaminerà la domanda rimettendo la decisione in seconda e definitiva istanza all'Assemblea Generale dei soci, alla sua prima riunione.

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari. E' pertanto espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa secondo la previsione dell'art. 511 del TUIR come modificato dall'art. 5 – comma 4-quinquies, lettera c del D. LGS. n° 460 del 4.12.97.

ART. 6



ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI STATUTO

La qualità di socio impegna ad ogni effetto all'accettazione ed al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti e le norme o accordi, sia di carattere sindacale, che, in base allo Statuto, possono essere emanati e concordati dalla Associazione stessa.

Per effetto dell'avvenuta iscrizione, il socio resta impegnato ad ogni effetto di legge e di statuto.

Il socio che intenda recedere dovrà notificare le proprie dimissioni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con due mesi di preavviso.

Il socio dimissionario resta comunque obbligato al pagamento della intera quota associativa relativa all'anno nel quale hanno effetto le dimissioni.

In ogni caso la quota associativa non è trasmissibile per atto fra vivi né è soggetta a rivalutazione.

ART. 7

Oltreché per dimissioni, la qualità di socio si perde:

per cessazione dell'attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione della Camera di Commercio;

per morosità

per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, quando l'associato incorre in infrazioni gravi, le quali portino pregiudizi al regolare funzionamento ed al buon nome dell'Associazione o che esplichino comunque azioni contrarie agli scopi ed alle attività dell'Associazione.

L'associato espulso dall'Associazione in ragione del punto c) del comma precedente può ricorrere contro la decisione di espulsione al Presidente dell'Associazione, il quale rimetterà la decisione in seconda e definitiva istanza all'Assemblea Generale dei soci alla sua prima riunione.

L'associato espulso dall'Associazione, perde ogni diritto di associato, ma resta ugualmente impegnato al pagamento delle quote tutte dell'anno in corso.

CAPO 3°

Sezioni

ART. 8

Le aziende appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto sono inquadrate in "sezioni" in relazione all'attività svolta.

Ciascuna sezione opera autonomamente per tutti i problemi ed iniziative riguardanti unicamente la categoria rappresentata, fermo restando il principio che per le questioni generali dell'intero settore rappresentato dall'A.B.S.E.A. e, comunque, quelle che investono più sezioni, saranno gli organi competenti dell'Associazione a decidere.

ART. 9

Le aziende sono inquadrate nelle seguenti sezioni:

- la Sezione Spedizionieri Internazionali;
- la Sezione Corrieri;
- la Sezione Autotrasportatori;
- la Sezione ausiliari del traffico.

Altre sezioni potranno essere costituite, sempreché abbiano carattere specifico e che alla loro formazione concorrano almeno 10 (dieci) aziende regolarmente associate all'A.B.S.E.A. e previa presentazione al Comitato Direttivo dell'A.B.S.E.A. stessa del regolamento interno sezionale.

Ogni azienda socia dell'A.B.S.E.A. viene a far parte di diritto della Sezione di appartenenza e della Federazione nazionale di settore. Un socio può far parte di più Sezioni, sempreché espletati attività inquadrate in dette Sezioni.

CAPO 4°

Organi sociali

ART. 10

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato Direttivo;
- la Giunta Esecutiva, se nominata;
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei Conti;
- il Collegio dei Provisori.

Tutte le suddette cariche, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono gratuite salvo il rimborso spese eventualmente incontrate per l'attività svolta nell'adempimento della funzione.

ART. 11

L'Assemblea è costituita da tutte le aziende associate e deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, nella sede dell'Associazione o, quando se ne ravvisi la necessità, in altro luogo.

L'assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente ed in via straordinaria, ogni volta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo o su richiesta di 40 (quaranta) soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- 1) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori;
- 2) proposte di modifica dello Statuto;
- 3) trasferimento della sede dell'Associazione;
- 4) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è da spedirsi, a mezzo posta ordinaria, fax o messaggio di posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata e, nei casi di urgenza, anche solo 5 giorni prima.

L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora, del luogo di convocazione e gli argomenti da trattare.

Le adunanze di Assemblea, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione, quando vi sia presente almeno la metà dei soci, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti.

Le aziende partecipano all'Assemblea nella persona dei loro titolari o dei loro legali rappresentanti o da soggetti terzi dagli stessi delegati.

Ogni delegato potrà essere portatore di un massimo di due deleghe.

Le deleghe fra aziende sono ammesse, ma una azienda non può avere più di tre deleghe.



ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI STATUTO

Ogni azienda in regola con i contributi ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti che sono normalmente palesi, salvo il caso in cui vi sia esplicita richiesta di voto segreto. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria:

elegge nel proprio seno i membri del Comitato Direttivo;

elegge in numero di 3 (tre) più 2 (due) supplenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed in numero di 3 (tre) quello dei probiviri;

dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esprimendo pareri e formulando voti sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi delle categorie rappresentate;

discute ed approva annualmente i rendiconti economici e finanziari bilanci, udita la relazione dei revisori dei conti;

può nominare un Presidente onorario in persona di chi ha acquistato particolari benemeritenze o possiede una speciale competenza specifica;

adempeie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente Statuto e dalle Leggi dello Stato.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte constare dal verbale firmato dal Presidente e da trascriversi in apposito libro che deve essere tenuto a disposizione degli Associati, affinché possano prenderne visione.

ART. 13

Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto, da un minimo di 8 ad un massimo di 14 membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ogni categoria individuata all'art. 2 del presente statuto dovrà essere rappresentata in seno al Comitato direttivo.

Nel caso che uno o più posti del Comitato Direttivo diventino vacanti per qualsiasi ragione, il Comitato provvederà alla sostituzione.

I membri così eletti, subentrano con pieno diritto nel turno di scadenza al posto dei loro predecessori, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima adunanza ordinaria.

Su richiesta del Presidente, possono partecipare di volta in volta alle riunioni di Comitato Direttivo, persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie.

Gli esperti non hanno diritto al voto

ART. 14

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

nominare nel suo seno il Presidente dell'Associazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea;

esprimere pareri e dare le direttive per lo svolgimento dell'attività dell'associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta al suo esame da Associati e Sezioni;

esprimere parere e dare le direttive in materie di accordi collettivi economici e sindacali;

deliberare sulle variazioni di statuto e sui bilanci da sottoporre all'Assemblea;

deliberare su ogni questione di particolare importanza per le attività dell'Associazione, ivi compresi gli acquisti d'immobili e altre operazioni finanziarie;

deliberare sull'adesione dell'Associazione ad Enti, Associazioni, o iniziative aventi scopi e finalità interessanti le categorie associate;

deliberare sull'ammissione di altri Enti o altre Associazioni di spedizionieri, autotrasportatori, corrieri e ausiliari del traffico;

esaminare ed approvare la costituzione di altre Sezioni;

nominare il Segretario dell'Associazione, su proposta del Presidente in persona estranea alle aziende associate;

assumere il personale dell'Associazione.

ART. 15

Il Comitato Direttivo si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno e sempre, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno tre componenti il Comitato direttivo, o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata e, nei casi di urgenza, anche solo 24 ore prima..

Per la validità delle riunioni di Comitato Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà dei membri in carica, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Comitato Direttivo saranno tenuti verbali che debbano essere trascritti su apposito libro e firmati dal Presidente, per essere tenuti a disposizione di tutti gli associati che vogliono prenderne visione.

Il Consigliere che per tre volte consecutive non presenzia alla riunioni senza giustificazione, perde la carica e viene sostituito secondo le modalità previste dal comma 2° dell'art. 13.

Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e da tre Consiglieri. I poteri della Giunta Esecutiva saranno stabiliti dalla delibera del Comitato Direttivo con cui verrà costituita la Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti la Giunta stessa, senza alcuna formalità.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 16

Il Presidente dell'Associazione, dura in carica un triennio e può essere rieletto. Egli può nominare, sentito il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente avente funzioni operative, definendone i compiti ed il relativo compenso.

Il vice presidente se nominato entra di diritto a far parte del comitato direttivo.

Al presidente spettano i compiti di:

convocare e presiedere l'Assemblea delle ditte associate ed il Comitato Direttivo;

emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei componenti gli organi dell'Associazione;

rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti e in tutti i rapporti in ordine anche alla rappresentanza in giudizio;

adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea e dallo Statuto.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, o di vacanza della carica, tutte le sue funzioni saranno esercitate dal membro del Comitato direttivo più anziano di nomina ed in caso di pari requisito, il più anziano di età.

Il Presidente potrà delegare a membri del Comitato direttivo parte delle facoltà riconosciutegli assegnando loro incarichi specifici.



ASSOCIAZIONE BOLOGNESE SPEDIZIONIERI ED AUTOTRASPORTATORI STATUTO

ART. 17

Il Consiglio dei Revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. I suoi membri possono anche non essere appartenenti alla categoria. I Revisori sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina il proprio Presidente nel suo seno. Al Collegio è affidato il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'Associazione e di fare gli accertamenti della disponibilità di cassa. Ad esso compete inoltre di predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sul bilancio annuale consuntivo. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni di Comitato Direttivo con voto consuntivo.

ART. 18

Il Collegio dei Provisori, composto da 3 (tre) membri anche non facenti parte dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. Il Collegio ha il compito di esprimere il proprio parere e di decidere in forma inappellabile su qualsiasi controversia possa insorgere fra gli Associati e l'Associazione oppure fra gli Associati stessi, quando le parti in causa ne facciano richiesta. Su richiesta del Comitato Direttivo, esprime il proprio parere in ordine alle eventuali espulsioni dall'Associazione e sulla interpretazione statutaria.

ART. 19

Alla direzione degli uffici dell'Associazione è preposto un Segretario nominato dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente. Il Segretario provvede in base alle disposizioni ed istruzioni del Presidente alla esecuzione delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e a quant'altro è necessario per il funzionamento dei suoi servizi. Il Segretario esercita pure le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

ART. 20

I fondi ed il patrimonio sociale della Associazione sono costituiti:
a) dai contributi versati dalle imprese associate;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo.
I contributi sia ordinari che straordinari sono stabiliti dal Comitato Direttivo, e tenendo conto delle convenzioni stipulate in proposito con le federazioni nazionali e con la Confederazione.
I fondi sono destinati alla copertura delle spese di gestione ordinaria di cui al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea generale. Gli atti della gestione ordinaria economica e finanziaria sono deliberati dal Comitato Direttivo. Quelli della gestione straordinaria e la destinazione di eventuali fondi di riserva costituiti con proventi di cui al comma precedente, sono deliberati dall'Assemblea Generale.
E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21

L'esercizio finanziario della Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ciascun esercizio il Comitato Direttivo predisporrà e presenterà all'Assemblea il bilancio consuntivo, unitamente ad una specifica relazione dell'attività svolta, nonché il bilancio preventivo.

CAPO 6° Disposizione finale

ART. 22

Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.

Approvato con Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2015